



nr. 26/2026

15 maggio 2026

in questo numero:

IL PUNTO SUI NUOVI MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA

NUOVA ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE (E NORME PER IL DIPORTO) 2026

PATENTI NAUTICHE

CERTIFICAZIONE PER UNITA' DA DIPORTO CON BANDIERA ESTERA

ALCUNE NOVITA' SULLA PESCA IN MARE (E PESCA SPORTIVA IN APNEA DEI MOSCIOLI)

di Roberto Cecchi

IL PUNTO SUI NUOVI MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA

Cosa è cambiato da ottobre 2025

Con le [Newsletter 22/2024](#) e [24/2025](#), che vi invitiamo a consultare, vi avevamo data ampia informativa sulle novità dettate dall'aggiornamento del Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da Diporto.

Oltre **all'elenco aggiornato dei mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza** ([scarica qui la tabella](#)) il Ministero ha successivamente emanato una circolare di chiarimento in data 17/1/2025 (allegata alla [Newsletter 24/2025](#)).

Riepilogo i principali obblighi normativi rispetto alla precedente normativa vigente ante ottobre 2025:

- per le unità di lunghezza superiore ai 7 metri è sempre obbligatorio avere a bordo (ed utilizzare... alla fonda) il **pallone nero di fonda**;
- il giubbotto di salvataggio **è sempre indossato in caso di navigazione notturna in solitario**;
- **per chi conduce una unità con obbligo di patente ed ha l'obbligo di occhiali da vista**, gli stessi devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale (laccetti, elastici); in caso di uso di lenti a contatto, sono utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre, parimenti dotati di laccetti;

Navigazione oltre 6 miglia:

- luce ad attivazione automatica (montata sui giubbotti di salvataggio), certificata SOLAS MED (Timoncino);

Navigazione oltre le 12 miglia

- tabella dei segnali visivi diurni e notturni (Colreg);
- scandaglio elettronico o manuale fino a 20 m.

Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità a vela per navigazione oltre le 6 miglia

Imbragatura di sicurezza da ponte (a marcatura CE) con nastro di sicurezza (safety line ombelicale), entrambe a marcatura CE (una per navigazione tra le 6 e le 12 miglia, due oltre).

L'imbragatura di sicurezza da ponte può essere integrata con il giubbotto di salvataggio oppure con altro dispositivo di protezione individuale certificato.

GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO

a) identificare i giubbotti di bordo collegandoli alla registrazione dell'imbarcazione

i giubbotti di salvataggio presenti **a bordo delle imbarcazioni** (no natanti) vanno identificati con la "targa" dell'imbarcazione su apposita etichetta del giubbotto o, in assenza, con l'utilizzo di un pennarello indelebile direttamente sul giubbotto stesso (dice il Ministero, ciò per i soli giubbotti che appartengono esclusivamente a una determinata unità da diporto... tradotto: se ho un giubbotto personale che mi porto di barca in barca, quello ovviamente non va identificato di volta in volta con una targa diversa, ma resta "anonimo");


b) reperire le Raccomandazioni del fabbricante, tenerle disponibili in caso di controlli e adeguarsi alle prescrizioni (leggi: fine vita di tutte le tipologie di giubbotti e periodo di revisione per gli autogonfiabili);

In sostanza la nuova norma prescrive che il diportista ha **l'obbligo di acquisire le Raccomandazioni del fabbricante e di tenerle a bordo**, procedendo, eventualmente, alla sostituzione dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che, secondo le raccomandazioni del fabbricante, sono scadute o il cui rinnovo è consigliato per vetustà.

Sappiamo già che i fuochi a mano e razzi di segnalazione avevano la loro scadenza, stessa cosa per le zattere; ora il legislatore ha messo in mano ai produttori la possibilità di far scadere anche i giubbotti di salvataggio e di obbligare il diportista ad una revisione periodica... ovviamente presso il produttore stesso!

Morale:

- Verificate la data di produzione dei vostri giubbotti (c'è su tutti, su alcuni c'è l'immagine stilizzata di una fabbrica con la data in formato mese ed anno) e, se sono scaduti rispetto a quello che dice il produttore, non sono più validi!



Esempio di targhetta Plastimo con produzione febbraio 2025

Per facilitarvi la vita vi elenco i link delle Raccomandazioni dei principali produttori unitamente ad un riepilogo che vuole essere anche una guida all'acquisto (a buon intenditor...):

Link Raccomandazioni produttore	Vita max giubbotti a stola (espanso a cellule chiuse)	Vita max giubbotti gonfiabili	Revisione giubbotti gonfiabili
Veleria San Giorgio (e marchio SEATEC)	15 anni da data di acquisto (1) o produzione	10 anni da data produzione	24 mesi da data acquisto o 36 mesi da produzione, poi con cadenza biennale
Osculati	10 anni da data produzione	10 anni da data produzione	Non disponibile (presenti nel giubbotto)
Plastimo	10 anni da data di acquisto (1) o produzione	10 anni da data produzione	24 mesi da data acquisto o 36 mesi da produzione, poi con cadenza triennale
Crewsaver (Eurovinil)	---	10 anni da data produzione (2)	Ogni 12 mesi
Spinlock	---	10 anni da data di acquisto (Mod. LITE e LITE+)	A cura dell'utilizzatore
Lalizas (stola) Lalizas (gonfiabili)	15 anni da data produzione	10 anni da data produzione	Ogni 3 anni a partire da data produzione
SECUMAR	10 anni da data di acquisto o produzione	10 anni da data produzione	Ogni 2 anni a partire da data produzione

(1) a condizione che la data di acquisto non avvenga oltre i 36 mesi dalla data di produzione riportata sul prodotto

(2) in teoria sino a 15 anni, ma dal decimo anno la frequenza di revisione diviene ingestibile

N.B.

> si consiglia di conservare e rendere sempre disponibile la documentazione comprovante la data di acquisto;

> verificare sempre la scadenza degli attivatori automatici del giubbotto se presenti;

> la bomboletta CO₂ non ha scadenza, si controlla il peso e integrità.

!! COSA FARE !!

Insomma, obtorto collo per evitare sanzioni da parte delle Autorità verificate la scadenza delle vostre dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio, dotatevi delle Raccomandazioni del Fabbrikante e verificate quindi che i giubbotti che sono a bordo non siano giunti al loro fine vita o che non abbiano bisogno di una revisione "certificata".

NUOVA ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE (E NORME PER IL DIPORTO) 2026

Come ogni anno la Capitaneria di Porto di Ancona ha emanato il pacchetto di norme che regolano lo svolgimento delle attività balneari e quelle legate al Diporto Nautico nel Circondario Marittimo di Ancona, che troviamo [nell'Ordinanza di sicurezza Balneare 2026 \(CP di Ancona n. 27/2026 del 9-5-2026\)](#).

Non ci sono particolari novità rispetto alla precedente Ordinanza illustrata nella [Newsletter 24/2025](#).

Ricordiamo solo la novità introdotta nel 2025 che consiste nel divieto di lasciare unità all'ancora "incustodite"; di seguito il dettaglio della Norma:

2.7 Ai fini della sicurezza della navigazione dei natanti, si richiamano le indicazioni di carattere generale contenute nelle disposizioni in materia di diporto nautico, approvato con Ordinanza n° 36 in data 25.05.2023 del Capo del Circondario Marittimo di Ancona. **È in ogni caso vietato lasciare unità all'ancora incustodite, salvo cause di forza maggiore che dovranno essere prontamente comunicate all'Autorità Marittima del luogo.**

Avevamo già commentato amaramente questa disposizione a dir poco stucchevole.

Ricordiamo inoltre i **limiti di velocità e di emissioni sonore** previsti dal nuovo Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da diporto in vigore dallo scorso 21 ottobre 2024:

Art. 91-bis (Limiti di velocità e di emissioni sonore):

1. nelle acque marittime **entro il limite di 500 metri di distanza dalla costa**, da scogliere frangiflutto, dal limite esterno dell'imboccatura dei porti, di approdi e di punti di ormeggio, la navigazione a motore è consentita alla **velocità massima di 8 nodi**
2. all'interno dei porti, nonché **nelle rade e nelle baie ove si trovano unità all'ancora** è fatto obbligo di manovrare con massima prudenza e a velocità, comunque, **non superiore a 3 nodi**..
3. **è fatto divieto** alle unità da diporto in transito, in sosta e all'ancora entro il limite di 500 metri di distanza dalla costa **di produrre rumori molesti**. Questa è dedicata in particolare a chi vuole imporre agli altri la propria musica, spesso anche musica sgradevole!

Alla Norma nazionale si aggiunge la norma prevista [dall'Ordinanza CP di Ancona n. 26/2023](#):

Articolo 8 (Limiti di velocità) che integra i limiti di velocità oltre il limite dei 500 metri sopra evidenziato: 1. Durante la stagione balneare (...), nella fascia di mare compresa tra il limite esterno delle acque riservate alla balneazione e metri 1000 (mille) dalle coste sabbiose e dagli arenili (...), le unità propulse a motore devono navigare a velocità non superiore a 10 (dieci) nodi e con lo scafo in dislocamento senza provocare sbuffi d'onda.



3 nodi la velocità massima nei porti e **nelle rade e baie dove si trovano unità all'ancora**

TRADUZIONE: nella baia di Portonovo si deve andare a 3 nodi!



SPEED LIMIT IN KNOTS

8 nodi la velocità massima entro 500 metri di distanza dalla costa e dai porti

Nel nostro sito alla [sezione DOCUMENTI > "Normativa Nautica"](#) trovate tutte le Ordinanze e le informazioni utili.

PATENTI NAUTICHE

In base ad una nuova normativa emanata a maggio 2026 ([Legge 7 maggio 2026, n. 70 - Valorizzazione della risorsa mare](#)), la nostra Associazione (come tutte le altre Associazioni che operano in qualità di C.I.N. - Centro di Istruzione Nautica) può svolgere attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche soltanto a favore di coloro che, al momento dell'iscrizione al corso di preparazione, sono associati da almeno un anno.

Pertanto, **se avete amici o parenti interessati a conseguire la patente nautica presso la nostra scuola, vi invitiamo a suggerire loro di iscriversi al più presto ad Assonautica Ancona**, così da iniziare quanto prima a maturare l'anno di anzianità richiesto dalla normativa. Nel frattempo, potranno partecipare ai corsi di cultura marinaresca e di vela d'altura, oltre ad utilizzare i nostri [Meteor sociali](#) per fare pratica di vela.

CERTIFICAZIONE PER UNITA' DA DIPORTO CON BANDIERA ESTERA

Una modifica al Codice della Nautica da diporto introdotta a maggio 2026 dalla [Legge 7 maggio 2026, n. 70 - Valorizzazione della risorsa mare](#), stabilisce che «Art. 26-ter (Prevenzione dei danni ambientali). - 1. Le unità da diporto fino a 24 metri di bandiera estera **che navigano o stazionano** nelle acque interne, nel mare territoriale e nella zona di protezione ecologica italiani, **di proprietà di cittadini italiani** o persone giuridiche aventi, rispettivamente, **residenza** o sede legale **in Italia**, devono dimostrare l'idoneità alla navigabilità dell'unità mediante le certificazioni previste dalle norme dello stato di bandiera ovvero, qualora dette norme non prevedano certificazioni, **sottoporre l'imbarcazione a visita presso un organismo tecnico** notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, che ne rilascia attestazione, onde verificare se lo stato dell'unità presenta potenziali rischi per l'integrità dell'ambiente marino e la sicurezza della navigazione. **L'attestazione ha durata quinquennale**».

In sostanza viene introdotta la "visita periodica" con scadenza quinquennale anche per le imbarcazioni con bandiera estera di proprietà di cittadini italiani residenti in Italia che "navigano in Italia", salvo che il paese di bandiera non la preveda già. I Paesi che non la prevedono sono numerosi: tra questi la Polonia (almeno per barche fino a 15 metri), Francia, Germania, Malta, Paesi Bassi e in alcuni casi la Slovenia.

Sulle modalità di rilascio di tale attestazione al momento non ci sono dettagli ponendo di fatto le imbarcazioni quasi fuori legge; dico così perché la mia preoccupazione è soprattutto relativa alla validità dell'assicurazione RC che copre anche i danni ambientali.

Sul tema è stata convocata per il 19 maggio una riunione presso il Ministero competente; vedremo quali saranno le indicazioni. In ogni caso è opportuno quanto prima consultare sul tema uno degli Enti Certificatori. (uno è presente anche nella [sezione convenzioni del nostro sito](#)).

ALCUNE NOVITA' SULLA PESCA IN MARE (E PESCA SPORTIVA IN APNEA DEI MOSCIOLI)

NOVITA' PERMESSO PESCA IN MARE

Una Norma europea ha imposto agli Stati UE l'introduzione dell'utilizzo dell'applicazione **RecFishing** per coloro che praticano la pesca sportiva e ricreativa.

In Italia l'obbligo è stato introdotto esclusivamente per chi pratica la pesca sportiva o ricreativa **subacquea o da unità da diporto** (tutte le unità a vela o a motore incluse le unità a remi).

Cosa fare

- ✓ scaricare l'applicazione RecFishing;
- ✓ aggiornare anche per l'anno 2026 la "Comunicazione di esercizio della pesca sportiva e ricreativa" agganciandola al proprio codice personale RecFishing solo se si dichiara di praticare la pesca subacquea o da unità da diporto (vedi allegato).

Ad ogni battuta di pesca rientrante nelle categorie "subacquea" o "da unità da diporto" si dovrà aprire l'APP, e:

- a) dichiarare l'INIZIO DELLA SESSIONE DI PESCA (riferita alla persona fisica, non all'unità da diporto, e contestuale all'inizio della battuta di pesca);
- b) dichiarare la cattura delle specie previste prima del rientro in porto e, in ogni caso, non oltre le ore 23:59 del giorno in cui è avvenuta la cattura;
- c) specie attualmente da dichiarare (solo queste, anche se nell'APP ce ne sono a decine):

- **Thunnus thynnus (Tonno rosso);**

- **Xiphias gladius (Pesce spada);**

- **Coryphaena hippurus (Lampuga);**

- **Thunnus alalunga (Alalunga).**

d) DICHIARARE LA FINE DELLA SESSIONE DI PESCA

Questo sempre, anche se si va a ghiozzi (i *guatti*) con la lenza a mano o a mormore con una cannetta (visto il periodo...), anche se si pescano gli sgombri a bolentino; sempre, sempre, sempre.

Nulla cambia per chi pratica la pesca sportiva dalla costa, ovvero è sufficiente avere la "Comunicazione di esercizio della pesca sportiva e ricreativa" aggiornata.

E LA PESCA DEI MOSCIOLI?

La raccolta dei mitili in apnea è di fatto una forma di "pesca subacquea", pertanto anche in questo caso occorrerà avere il "Tesserino" ed attivare l'applicazione RecFishing come sopra descritto (ciò salvo diversi chiarimenti da parte delle Autorità, confidando che le stesse abbiano buon senso nei controlli...).

Ricordo che in base alla [vigente Ordinanza](#) la pesca sportiva dei mitili in apnea e senza l'utilizzo di attrezzi è consentita dal 15 maggio al 31 ottobre, per una quantità giornaliera non superiore a 3 (tre) Kg. per persona.

- [LINK NORMATIVA RECFISHING MINISTERO](#) [PORTALE COMUNICAZIONE PESCA SPORTIVA](#)
- [LINK SITO ASSONAUTICA SULLA PESCA](#)



L'applicazione RecFishing è scaricabile per Android o IOS ma ci giungono segnalazioni che non è supportata dagli apparati più vecchi

PESCA NEL PORTO DI ANCONA

Segnaliamo l'Ordinanza della CP di Ancona con la quale da settembre 2025 ha disciplinato la pesca sportiva e ricreativa da banchina nel Porto di Ancona soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla stessa Capitaneria di Porto di Ancona.

Tutti i dettagli nella [ORDINANZA PESCA NEL PORTO DI ANCONA](#)

Se siete arrivati vivi sino a qua vi lascio con questo breve componimento di spirito *ungarettiano*, augurandovi una buona stagione nautica a vela, a motore, a remi, sulla spiaggia:

Emozioni nel vento

Nel mare, a vela, senza meta.

Io, quando salgo in barca, sono già arrivato.

ALLEGATO

Aggiornamento Comunicazione di esercizio della pesca sportiva e ricreativa con l'introduzione di RecFishing

Scarica RecFishing



Accedi al portale SIAN

Se avete il flag almeno su “da unità da diporto” o “Subacquea”:

Dati richiesti a fini esclusivamente statistici

Tipologia di pesca praticata

Da terra Da unità da diporto Subacquea

Troverete questo:

⚠ Attenzione la comunicazione non risulta avere dati completi. Il mancato completamento dei dati impedirà il rinnovo della tessera.

Registrato	Attiva	Dati completi
Pescatore		

Andate in Modifica

Dettaglio

Modifica

Rinnova

Stampa

Elimina

Inserite il Codice RecFishing

Generalità

Codice RecFishing ⓘ

Codice identificativo rilasciato in fase di registrazione sul portale della Commissione Europea. Da compilare solo nel caso di pesca da unità da diporto o subacquea.

Clicca su Rinnova